

(N. 1897)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1957

Approvazione dell'atto stipulato presso il Ministero delle finanze — Direzione generale del Demanio — in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, riguardante la permuta dello stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa), frazione di Pallerone, di proprietà della Società Montecatini, e la contestuale transazione del giudizio vertente fra l'Amministrazione militare e la Società «Aziende colori nazionali e affini» A.C.N.A.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto 30 aprile 1953 del 7° Comando militare territoriale di Firenze, venne disposta, ai fini di futura espropriazione, l'occupazione immediata dello stabilimento di proprietà della Montecatini sito in Aulla — frazione di Pallerone — riconosciuto indispensabile per esigenze militari, occupazione che di fatto avvenne in data 2 marzo 1954.

Si era raggiunto un accordo di massima sulla misura delle indennità da corrispondere alla Montecatini per l'esproprio del compendio immobiliare (lire 800 milioni + 5 per cento su tale cifra per il periodo di occupazione), allorchè il Ministero della difesa ravvisò l'opportunità e convenienza, anzichè di proseguire l'esproprio, di permutare il compendio immobiliare suddetto con il complesso

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei terreni, fabbricati e macchinari costituenti lo stabilimento chimico militare di Rho.

Occorre precisare, nei riguardi di detto secondo stabilimento, che di esso parte è proprietà incontrastata dell'Amministrazione, mentre altra parte fu costruita per conto dell'Amministrazione medesima dalla società A.C.N.A., giusta contratto 7 ottobre 1940, n. 783.

Per il regolamento con la menzionata Società dei rapporti derivanti da quest'ultimo contratto è sorta una complessa vertenza che ha avuto una prima fase arbitrale culminata con l'emissione di due lodi in data 21 maggio 1947 e 19 dicembre 1951, a termini dei quali l'Amministrazione militare, riconosciuta proprietaria dell'intero stabilimento, doveva corrispondere all'A.C.N.A. un compenso di lire 464 milioni, oltre gli interessi.

I lodi arbitrali sono stati impugnati da entrambe le parti avanti la Corte di appello di Roma ed il relativo giudizio è tuttora pendente. Precedenti contatti svoltisi tra l'Amministrazione militare e l'A.C.N.A. per giungere ad una transazione non hanno approdato ad alcun risultato avendo la Società rifiutato l'offerta di lire 150 milioni suggerita dall'Avvocatura generale dello Stato.

Dato che il valore dello stabilimento di Rho è risultato superiore a quello dello stabilimento di Pallerone e tenuto conto che la Montecatini è azionista di maggioranza dell'A.C.N.A., si è presentata la possibilità di definire, contestualmente alla permuta, tutti i rapporti pendenti con quest'ultima Società.

La Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, interessata a valutare i due complessi immobiliari, con perizia n. 1603 del 5 agosto 1955, ha determinato per gli stabilimenti di Rho e Pallerone i valori rispettivamente di lire 995 milioni e lire 795 milioni, con un conseguente maggior valore di lire 200 milioni per l'immobile demaniale, concludendo tuttavia che « il dato bruto di stima appare suscettibile di una riduzione anche sensibile, se nel giudizio di merito intervengano considerazioni di ordine soggettivo, esulanti dal campo strettamente tecnico, circa la convenienza dell'Amministrazione mili-

tare a disfarsi di un complesso industriale quale quello di Rho, che costituisce per essa un inutile gravame, ed a poter invece disporre del dinamitificio di Pallerone, necessario completamento dell'attiguo stabilimento Colombera già di sua proprietà. È soprattutto per quest'ultima considerazione che la differenza di lire 150 milioni a favore dell'Amministrazione può ritenersi congrua ed accettabile ».

In relazione alle considerazioni conclusive fatte dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, il conguaglio dei valori degli stabilimenti può essere fissato in lire 150 milioni e cioè in cifra corrispondente a quella suggerita dall'Avvocatura generale dello Stato per il componimento della vertenza A.C.N.A.

La società Montecatini ha accettato di accollarsi l'onere di tacitare detta Società quale corrispettivo del conguaglio tra i valori dei due stabilimenti che sarebbe spettato allo Stato, e la società A.C.N.A. dal canto suo ha accettato tale trasferimento di onere, liberando nel modo più ampio l'Amministrazione dello Stato.

Si è perciò fatto luogo alla stipula del contratto n. 441 di rep. in data 5 luglio 1956, secondo uno schema riconosciuto regolare in linea legale dall'Avvocatura generale dello Stato e sul quale il Consiglio di Stato, in adunanza generale del 14 giugno 1956, ha espresso parere favorevole.

Le pattuizioni principali di tale contratto sono:

1) cessione dalla Montecatini allo Stato del complesso immobiliare costituente lo stabilimento di Pallerone, per il quale è stato fissato il valore di lire 795 milioni;

2) cessione in permuta dallo Stato alla Montecatini del complesso immobiliare costituente lo stabilimento di Rho per il quale è stato fissato il valore di lire 945 milioni;

3) assunzione da parte della Montecatini dell'impegno di tacitare, a titolo di corrispettivo del conguaglio di lire 150 milioni tra i valori dei due stabilimenti, ogni diritto spettante alla società A.C.N.A. in dipendenza del contratto 7 ottobre 1940, n. 783;

4) accettazione di tale impegno da parte della società A.C.N.A.;

---

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

5) rinuncia da parte della stessa A.C.N.A. e dell'Amministrazione militare agli atti del giudizio pendente dinanzi la Corte di appello di Roma;

6) corresponsione dall'Amministrazione militare alla Montecatini di un'indennità pari al 5 per cento sul valore di lire 795 milioni, dal 2 marzo 1954 alla data di approvazione

del contratto, per l'occupazione dello stabilimento di Pallerone.

Il contratto di cui sopra comporta l'alienazione di un immobile demaniale (stabilimento di Rho) avente un valore superiore al limite entro il quale le vigenti leggi consentono la vendita o permuta a trattativa privata e pertanto per la sua approvazione si è predisposto l'unito disegno di legge.

---

**DISEGNO DI LEGGE**

---

—

**Art. 1.**

È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato presso il Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, concernente la permuta dello Stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa) — frazione di Pallerone — di proprietà della Montecatini — Società generale per l'industria mineraria e chimica — e la contestuale transazione del giudizio vertente fra l'Amministrazione militare e la società « Aziende Colori Nazionali e Affini » — A.C.N.A. — in dipendenza del contratto 7 ottobre 1940, n. 783 di repertorio, riguardante la costruzione dello stabilimento di Rho.

**Art. 2.**

Alla spesa di lire 81.000.000 occorrente al pagamento della indennità del 5 per cento a favore della società Montecatini sul valore dello stabilimento di Pallerone, di cui all'articolo 6 della convenzione, relativa al periodo dal 2 marzo 1954 al 30 giugno 1956 viene provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57.

All'onere annuo di milioni 36 relativo alla stessa indennità per il periodo dal 1° luglio 1956 fino alla data di approvazione della convenzione di cui alla presente legge verrà provveduto con i fondi già iscritti al detto capitolo n. 132 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.